

CORTE DEI CONTI
Procura Regionale
Presso la giurisdizione per la Campania

Oggetto: notizie su vert n°2016/02661/LNO

Trasmessa via PEC campania.procura@corteconticert.it
antonio.digiovanni@corteconti.it

Faccio riferimento alla indagine da questa on/e Procura relativa alla vertenza in oggetto per segnalare quanto segue:

Il quadro normativo di riferimento vigente è la legge 4 febbraio 2003 pubblicata sul burc Regione Campania n°11 del 10 marzo 2003 "Nuove norme in materia di bonifica integrale"

ARTICOLO 21 : Consiglio dei delegati

Comma 5: i compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei Delegati sono stabiliti nello statuto del Consorzio.

Statuto del Consorzio in vigore

omissis

Art 12 COMPETENZE

Lettera e: fissare gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi consorziali nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale.

Questa normativa è stata applicata sin dal 2003 legando il gettone di presenza alle sedute della Deputazione e del Consiglio dei delegati

Nell'anno 2009 La Giunta Regionale applicando l'articolo 32 della legge 4 sciolse il consiglio di amministrazione e nominò il commissario nella persona del dott Maurizio Camillo con DPGR.n°134 del 14 maggio 2009 per la gestione ordinaria dell'Ente e portare i consorziati alle elezioni entro 180 giorni. Inopinatamente uno dei primi atti e cioè il 22 giugno 2009 con atto n°21 modificò l'articolo 12 dello statuto lettera e deliberando di: "Fissare il compenso spettante al massimo a tre componenti l'assolvimento della carica" Naturalmente con atto 42 del 10 luglio 2009 si liquidò il compenso facendo riferimento a quanto spetta al Sindaco del Comune di Capaccio Paestum.

Premesso che non vi era la urgenza di modificare significativamente lo Statuto sarebbe stato più logico aspettare il responso elettorale per far decidere agli eletti le modalità delle modifiche. Successivamente dopo un lasso di tempo di tre anni e precisamente

Il 29 novembre 2012 con atto n°9 il nuovo Consiglio del Consorzio ha conferito ampia delega alla deputazione amministrativa per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spesa sulla base di una proposta di legge della Regione Campania che prevedeva lo stipendio al Presidente in relazione al numero degli abitanti del Comune più popoloso del Comprensorio e nella fattispecie il Comune di Capaccio Paestum e successivamente ad altri 2 componenti che dovrebbero essere scelti dal consiglio dei delegati

Per opportuna conoscenza vado a precisare che la materia è specifica competenza del Consiglio prevista dallo Statuto vigente e quindi non delegabile e il Consiglio stesso presenti 7 consiglieri su 16 tra i quali i componenti della deputazione destinatari dei compensi hanno delegato se stessi e hanno espresso il voto favorevole determinante a se stessi nell'atto deliberativo n°478 del 2 ottobre 2014. (allegato) stabilendo per se i

compensi derivanti da un quadro normativo rimasto proposta di legge mai trasformata in legge.

A questo proposito si precisa quanto segue per maggiore chiarezza; l'art 27 del decreto 248/2007 come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA (ministro per la semplificazione Calderoli) stabiliva che le Regioni a seguito di loro intesa da raggiungere nella Conferenza Stato-Regioni facessero una normativa comune per riordinare i Consorzi di Bonifica. L'intesa fu raggiunta nella seduta del 18 settembre 2008 repertorio atti 187/csr (allegato)

La riorganizzazione prevista comprende una moltiplicazione di compiti estesi non solo al settore agricolo ma anche a quello ambientale con ampliamento del comprensori conformi alle competenze delle autorità di bacino previste dalla legge 183/89 : Nel caso in specie al Bacino del Sele con aumento dei comuni interessati da 7 a 60 e i territori passerebbero da 30 mila ha a circa 170 mila,

La Giunta Regionale della Campania (assessore Cozzolino) presentò una proposta di legge che fu approvata il 20 marzo 2009 atto n°499 in ottemperanza a quanto disposto dalla conferenza Stato-Regioni. La proposta fu vagliata ed approvata dalla commissione agricoltura della Regione che licenziò il testo il 22 ottobre 2009 registro generale 454. La proposta non è mai andata in aula del Consiglio Regionale e pertanto non è legge e quindi non applicabile. La intesa Stato-Regioni alla quale tutti gli atti assunti fanno riferimento comprende le note della struttura regionale tra l'altro al punto 1 stabilisce che "La riduzione prevista dal comma 35 art 2 della legge 2007 n° 244 non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito". Il concetto è ribadito alla lettera f della premessa ove recita "La riduzione dei componenti gli organi contemplati all'art 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo GRATUITO". I consorzi sono rimasti con gli stessi compiti e con le stesse dimensioni ed in conseguenza

quindi non è applicabile una semplice circolare diffusa dagli uffici regionali del settore e ciò fino a quanto non sarà approvata la nuova legge regionale. Le finalità della nuova normativa era il risparmio causato dagli accorpamenti e dalla riduzione degli oneri applicando solo una parte della proposta di legge si aggravano i carichi sulla proprietà consorziata che per l'ultimo quinquennio è costata al contribuente circa 400 mila euro

Tanto si doveva

Allegati gli atti deliberativi prodotti

La intesa Stato-Regioni.